

Bruxelles, 21 novembre 2016
(OR. en)

14663/16

Fascicolo interistituzionale:
2016/0152 (COD)

MI 739
TELECOM 245
DIGIT 137
CONSUM 288
IND 250
COMPET 605
ENT 214
POSTES 20
JUSTCIV 305
PI 139
CODEC 1698

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9611/16 MI 396 TELECOM 104 DIGIT 60 CONSUM 130 IND 116 COMPET 339 ENT 102 POSTES 3 JUSTCIV 155 PI 64 CODEC 772 IA 31
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso che sarà presentato al Consiglio "Competitività" del 28 novembre 2016.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...], del [...], pag. [...].

- (1) Al fine di realizzare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne in cui la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia garantita, non è sufficiente eliminare gli ostacoli solo a livello statale, come avviene tra gli Stati membri. Tale eliminazione può essere compromessa da privati che introducano ostacoli incompatibili con le libertà del mercato interno. Ciò si verifica quando gli operatori commerciali operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i siti web e le app, di clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere (una prassi nota come blocco geografico). Altrettanto avviene quando alcuni operatori applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene talvolta tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri casi gli operatori negano l'accesso a beni o servizi a consumatori che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere, o applicano loro condizioni diverse per ragioni puramente commerciali.

- (2) In questo modo taluni operatori segmentano artificialmente il mercato interno lungo le frontiere interne e ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando così i diritti dei consumatori e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia e di condizioni ottimali. Queste pratiche discriminatorie sono un fattore importante che contribuisce ai livelli relativamente bassi di transazioni commerciali transfrontaliere all'interno dell'Unione, in particolare nel settore del commercio elettronico, il che impedisce di sviluppare appieno il potenziale di crescita del mercato interno. Specificare in quali circostanze un trattamento differenziato di questo tipo non sia in alcun modo giustificabile dovrebbe offrire chiarezza e certezza del diritto a tutti i partecipanti alle transazioni transfrontaliere e dovrebbe garantire che le norme antidiscriminatorie vengano efficacemente applicate e fatte rispettare in tutto il mercato interno.

- (3) A norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², gli Stati membri sono tenuti a garantire che i prestatori di servizi stabiliti nell'Unione non trattino in modo diverso i destinatari dei servizi sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza. Tuttavia, tale disposizione non è stata pienamente efficace nella lotta alla discriminazione e non ha sufficientemente ridotto l'incertezza giuridica, soprattutto a causa della possibilità di giustificare le differenze di trattamento che consente e delle conseguenti difficoltà di applicazione pratica. Inoltre, i blocchi geografici e le altre forme di discriminazione fondate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento possono verificarsi anche in conseguenza di azioni da parte di operatori residenti in paesi terzi, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.
- (4) Pertanto, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno, le misure specifiche previste dal presente regolamento, che fissa una serie chiara, uniforme ed efficace di regole su alcuni aspetti in particolare, sono necessarie.
- (5) Il presente regolamento mira a evitare la discriminazione dei clienti basata sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento, compresi i blocchi geografici, nell'ambito delle transazioni commerciali transfrontaliere tra operatori e clienti relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione. Si prefigge di contrastare la discriminazione diretta e indiretta, comprese quindi le disparità di trattamento ingiustificate sulla base di altri criteri di differenziazione che producono lo stesso risultato, come l'applicazione di criteri basati direttamente sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti. Tali altri criteri possono venire applicati, in particolare, sulla base di informazioni indicanti l'ubicazione fisica dei clienti, come l'indirizzo IP utilizzato per accedere a un'interfaccia online, l'indirizzo indicato per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui lo strumento di pagamento del cliente è stato emesso.

² Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(5 bis) I diritti e gli obblighi stabiliti nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi a situazioni puramente interne a uno Stato membro, nelle quali cioè tutti gli elementi pertinenti della transazione siano limitati a un solo Stato membro, in particolare la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente o dell'operatore, il luogo di esecuzione, i mezzi di pagamento impiegati nella transazione o nell'offerta oltre che l'utilizzo di un'interfaccia online.

- (6) Considerando che alcuni ostacoli normativi e amministrativi per gli operatori sono stati eliminati in tutta l'Unione in alcuni settori dei servizi a seguito dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e la direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento si applicano, inter alia, anche ai servizi non audiovisivi forniti mediante mezzi elettronici, [...] fatta salva tuttavia l'esclusione specifica prevista all'articolo 4 e la successiva valutazione di tale esclusione, di cui all'articolo 9. I servizi audiovisivi, compresi quelli [...] **il cui principale obiettivo** consiste nel fornire accesso alla trasmissione di eventi sportivi e che sono forniti sulla base di licenze territoriali esclusive, sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. L'accesso ai servizi finanziari al dettaglio, compresi i servizi di pagamento, devono pertanto essere esclusi anch'essi, in deroga alle disposizioni del presente regolamento concernenti la non discriminazione in materia di pagamenti.

- (7) La discriminazione può interessare anche i servizi nel settore dei trasporti, in particolare per quanto riguarda le vendite di biglietti per il trasporto di passeggeri. Tuttavia, a tale proposito il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³, il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ contengono già ampi divieti di discriminazione riguardanti tutte le pratiche discriminatorie cui il presente regolamento intende porre rimedio. Inoltre, si prevede che il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ venga modificato in tal senso nel prossimo futuro. Pertanto, e al fine di garantire la coerenza con il campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE, i servizi nel settore dei trasporti dovrebbero rimanere al di fuori del campo di applicazione del presente regolamento.

(7 bis) Il presente regolamento dovrebbe riguardare anche la vendita di pacchetti di servizi, cioè la vendita di una combinazione di due o più servizi differenti o di una combinazione della vendita di beni e della fornitura di uno o più servizi. Qualora tale pacchetto comprenda uno o più servizi che singolarmente non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, il principale scopo e obiettivo del pacchetto sono determinanti per stabilire se tale pacchetto nella sua interezza rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, nel caso in cui gli operatori non abbiano il diritto giuridico a fornire una parte di tale pacchetto al di fuori di un territorio specifico, essi non dovrebbero essere obbligati a fornire tale pacchetto nella sua interezza oltre frontiera nello Stato membro del cliente, qualora abbiano la necessità di sottoscrivere nuovi contratti o modificare i contratti esistenti con terzi. Allo stesso tempo è opportuno che le parti del pacchetto che possono essere fornite oltre frontiera nello Stato membro del cliente siano fornite senza che l'operatore incorra in costi aggiuntivi.

³ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

⁴ Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

⁶ Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

- (8) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le norme applicabili in materia fiscale, dato che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede una base specifica per intervenire a livello dell'Unione in tale ambito.
- (9) A norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, la scelta della legge applicabile ai contratti stipulati tra un consumatore e un professionista che eserciti le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale o diriga, in qualche modo, le sue attività verso tale paese o verso una pluralità di paesi comprendenti tale paese, non può avere il risultato di privare il consumatore della protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale. A norma del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, nelle questioni connesse a un contratto tra un consumatore e un professionista le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, il consumatore può proporre un'azione contro l'altra parte del contratto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato e l'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

⁷ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

⁸ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(10) Il presente regolamento non dovrebbe [...] **pregiudicare** gli atti del diritto dell'Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare le disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale di cui ai regolamenti (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ [...]. In particolare, il semplice fatto che un operatore [...] **ottemperi** alle disposizioni del presente regolamento non implica che egli diriga le sue attività verso lo Stato membro del consumatore [...] **ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012. Il semplice fatto che l'operatore non blocchi né limiti l'accesso dei clienti di un altro Stato membro alla propria interfaccia online oppure non applichi condizioni generali di accesso diverse nei casi previsti dal presente regolamento oppure non applichi condizioni diverse per le transazioni di pagamento nell'ambito delle possibilità di pagamento da lui accettate non dovrebbe pertanto essere considerato, di per sé, equivalente al fatto di dirigere le attività dell'operatore verso lo Stato membro del consumatore, ai fini della determinazione del diritto applicabile e della competenza giurisdizionale.**

⁹ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

- (11) Le pratiche discriminatorie che il presente regolamento intende affrontare vengono messe in atto di solito attraverso termini e condizioni generali e altre informazioni stabilite e applicate da o per conto dell'operatore interessato, come presupposto per ottenere accesso ai prodotti o servizi in questione, e che vengono messi a disposizione del pubblico in generale. Tali condizioni generali di accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, condizioni di pagamento e condizioni di consegna. Possono essere messe a disposizione del pubblico da o per conto dell'operatore attraverso diversi mezzi, come le informazioni divulgate dalla pubblicità o da siti web, o contenute nella documentazione precontrattuale o contrattuale. Tali condizioni si applicano in assenza di un accordo diverso negoziato individualmente e concluso direttamente tra l'operatore ed il cliente. Termini e condizioni negoziati individualmente tra l'operatore e i clienti non vanno considerati condizioni generali di accesso ai fini del presente regolamento.
- (12) **All'acquisto di beni o servizi in quanto utenti finali sottoposti a condizioni generali di accesso, i consumatori e le imprese - in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese - si trovano spesso in una posizione simile. Pertanto,** sia i consumatori che le imprese dovrebbero essere [...] **protetti** [...] **contro** la discriminazione per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento quando agiscono come clienti ai fini del presente regolamento. Tuttavia, tale protezione non dovrebbe estendersi ai clienti che acquistano un bene o un servizio per la rivendita, **la trasformazione, il trattamento o la locazione successivi**, poiché interesserebbe sistemi di distribuzione ampiamente utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra imprese, **spesso negoziati in via bilaterale e direttamente connessi alle strategie commerciali a valle e a monte**, quali la distribuzione esclusiva e selettiva, che in genere consente ai fabbricanti di scegliere i propri rivenditori al dettaglio, nel rispetto delle regole di concorrenza.

- (13) Le conseguenze per i clienti e per il mercato interno del trattamento discriminatorio in relazione alle transazioni commerciali relative alla vendita di beni o alla fornitura di servizi nell'Unione sono le stesse, indipendentemente dal fatto che l'operatore sia stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo. Di conseguenza, e al fine di garantire che gli operatori concorrenti siano soggetti agli stessi obblighi al riguardo, le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi in ugual misura a tutti gli operatori che svolgono attività nell'Unione.
- (14) Per aumentare le possibilità per i clienti di accedere alle informazioni relative alle vendite di beni e alla prestazione di servizi per il mercato interno e ad aumentare la trasparenza, anche per quanto riguarda i prezzi, gli operatori non devono impedire ai clienti attraverso l'uso di misure tecnologiche o di altro tipo di avere pieno e pari accesso alle interfacce online in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento. Tali misure tecnologiche possono comprendere, in particolare, le tecnologie utilizzate per determinare l'ubicazione fisica del cliente, compresa la tracciabilità attraverso l'indirizzo IP o[...] le coordinate ottenute tramite un sistema globale di navigazione satellitare [...]. Tuttavia, il divieto di discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle interfacce online non va essere inteso come un obbligo da parte dell'operatore di effettuare transazioni commerciali con i clienti.
- (15) Alcuni operatori usano diverse versioni delle loro interfacce online, per rivolgersi a clienti provenienti da diversi Stati membri. Ciò dovrebbe restare possibile, mentre reindirizzare un cliente da una versione dell'interfaccia online a un'altra senza il suo consenso esplicito dovrebbe essere vietato. **Gli operatori non dovrebbero avere l'obbligo di richiedere l'esplicito consenso del cliente ogni volta che il medesimo visita la stessa interfaccia online. Una volta che il cliente ha prestato il suo esplicito consenso, esso dovrebbe essere ritenuto valido per tutte le visite successive dello stesso cliente alla stessa interfaccia online.** Tutte le versioni dell'interfaccia online devono restare facilmente accessibili al cliente in ogni momento.

- (16) In alcuni casi, il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento senza il consenso del cliente ad una versione alternativa di un'interfaccia online per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente potrebbero essere necessari per garantire il rispetto di un requisito giuridico **specifico** previsto dal diritto dell'Unione o da atti legislativi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione **a cui l'operatore è soggetto in conseguenza dello svolgimento di attività nello Stato membro interessato**. Tali leggi possono limitare l'accesso dei clienti a determinati beni o servizi, ad esempio vietando la visualizzazione di contenuti specifici in alcuni Stati membri. Non si dovrebbe impedire agli operatori di rispettare tali requisiti e di bloccare o limitare l'accesso a determinati clienti o a clienti in determinati territori o reindirizzarli verso un'interfaccia online, nella misura in cui ciò è necessario per tali ragioni. **Inoltre, l'applicazione del presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione.**
- (17) In una serie di casi specifici, eventuali differenze nel trattamento dei clienti attraverso l'applicazione di condizioni generali di accesso, compreso il puro e semplice rifiuto di vendere beni o prestare servizi, per motivi connessi con la nazionalità o il luogo di residenza o di stabilimento dei clienti non possono essere oggettivamente giustificate. In tali situazioni ogni discriminazione di questo tipo dovrebbe essere vietata e i clienti dovrebbero perciò avere il diritto, alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento, di effettuare transazioni commerciali alle stesse condizioni di un consumatore locale e accedere pienamente e in modo paritario ai diversi prodotti o servizi offerti a prescindere dalla loro nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento. Ove necessario, gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire il rispetto di tale divieto di discriminazione qualora la mancata adozione di tali misure impedisse ai clienti interessati tale accesso pieno e paritario. [...]

(18) La prima di queste situazioni è quella in cui l'operatore vende beni **che sono consegnati in uno Stato membro in cui le condizioni generali di accesso dell'operatore propongono la consegna o che sono ritirati presso un luogo concordato tra l'operatore e il cliente in uno Stato membro in cui le condizioni generali di accesso dell'operatore offrono tale opzione** [...]. In tale situazione, il cliente dovrebbe poter acquistare beni esattamente alle stesse condizioni, inclusi i prezzi e le condizioni relative alla consegna di cui godrebbero analoghi clienti residenti nello Stato membro **in cui i beni sono consegnati o ritirati** [...]. Ciò può significare che un cliente straniero debba ritirare il bene in tale Stato membro o in un altro Stato membro in cui l'operatore ne effettua la consegna. In questo caso, non occorre effettuare l'iscrizione al registro IVA nello Stato membro del cliente, né provvedere alla consegna transfrontaliera dei beni.

(19) La seconda situazione riguarda la fornitura di servizi tramite mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi che consistono principalmente nel fornire accesso [...] **o** permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, come servizi di cloud computing, archiviazione dei dati, hosting di siti web e installazione di firewall, **oppure nel vendere opere tutelate dal diritto d'autore e altri materiali protetti in forma immateriale, quali e-book o musica online.** In questo caso, non è richiesta la consegna fisica, poiché i servizi vengono forniti per via elettronica. L'operatore può dichiarare e pagare l'IVA in modo semplificato in conformità delle norme sul mini sportello unico per l'IVA (MOSS) previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio¹¹.

¹¹ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

- (20) Infine, **l'applicazione di condizioni generali di accesso diverse per motivi connessi alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente non dovrebbe essere giustificata neppure** nel caso in cui l'operatore fornisca servizi e il cliente li riceva in [...]un luogo **fisico quale la sede dell'operatore o un altro luogo specifico in cui l'operatore offre la fornitura dei suoi servizi [...] nel territorio di uno Stato membro in cui l'operatore svolge la sua attività**. Tali situazioni riguardano [...] la prestazione di servizi **diversi dai servizi forniti per via elettronica**, quali l'alloggio in alberghi, le manifestazioni sportive, il noleggio auto e la vendita di biglietti d'ingresso per festival musicali o parchi divertimento. In tali circostanze, l'operatore non è tenuto a iscriversi al registro dell'IVA in un altro Stato membro né a effettuare la consegna transfrontaliera dei beni.
- (21) In tutti questi casi, in virtù delle disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale di cui ai regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) n. 1215/2012, se l'operatore non esercita la propria attività nello Stato membro del consumatore o le sue attività non vi sono dirette, o se il cliente non è un consumatore, il rispetto del presente regolamento non comporta costi aggiuntivi per l'operatore associati alla giurisdizione o a differenze nella normativa applicabile. Se, al contrario, esercita o dirige le sue attività verso lo Stato membro del consumatore l'operatore ha manifestato la sua intenzione di stabilire rapporti commerciali con i consumatori di tale Stato membro e ha quindi potuto tener conto dei costi connessi.

(21 bis) Il divieto di discriminare i clienti applicabile nelle situazioni di cui sopra a norma del presente regolamento non dovrebbe comportare che gli operatori non possano offrire beni o servizi in Stati membri diversi o a determinati gruppi di clienti ricorrendo a offerte mirate e a termini e condizioni diversi, anche predisponendo interfacce online specifiche per paese, purché essi trattino i clienti in modo non discriminatorio, indipendentemente dalla nazionalità e dal luogo di residenza o di stabilimento, qualora un cliente desideri beneficiare di tali offerte e termini e condizioni. Detto divieto non dovrebbe comportare neppure che agli operatori sia preclusa la facoltà di offrire, su base non discriminatoria, condizioni diverse, prezzi inclusi, in punti vendita diversi quali negozi e siti web, o di rendere disponibili offerte specifiche solo in un determinato territorio di uno Stato membro.

(21 ter) Inoltre, tale divieto non dovrebbe essere inteso in modo tale da incidere sull'applicazione di limitazioni territoriali o di altro tipo all'assistenza postvendita o ai servizi postvendita che l'operatore offre al cliente, né da comportare l'obbligo di coprire i costi aggiuntivi relativi alle spese di spedizione e al trasporto al di là del luogo di consegna, concordato contrattualmente, in cui il consumatore ha ritirato il bene, qualora l'operatore debba riparare o sostituire, senza spese, un bene difettoso a norma della direttiva 1999/44/CE o sostenere il costo della restituzione di tale bene a seguito dell'esercizio, da parte del consumatore, del diritto di recesso ai sensi della direttiva 2011/83/UE. Pertanto, il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che preveda l'obbligo di effettuare una consegna transfrontaliera di beni in un altro Stato membro in cui l'operatore non offrirebbe altrimenti ai clienti tale possibilità di consegna, né di accettare la restituzione di beni in un altro Stato membro o di sostenere i relativi costi aggiuntivi qualora l'operatore non abbia altrimenti tale obbligo.

- (22) Gli operatori che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio non sono tenuti al pagamento dell'IVA **nello Stato membro in cui sono stabiliti**. Per tali operatori, quando prestano servizi mediante mezzi elettronici, il divieto di applicare condizioni generali di accesso diverse per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, comporterebbe l'obbligo di iscriversi per tenere conto dell'IVA di altri Stati membri e potrebbe comportare costi aggiuntivi, cosa che rappresenterebbe un onere sproporzionato, considerando le dimensioni e le caratteristiche degli operatori interessati. Pertanto, questi operatori dovrebbero essere esentati da tale divieto finché è applicabile il suddetto regime.
- (23) In ognuna di queste situazioni, agli operatori, in alcuni casi, può essere impedito di vendere beni o prestare servizi a determinati clienti o a clienti in determinati territori, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, in virtù di uno specifico divieto o di un requisito stabilito dal diritto dell'Unione o da atti legislativi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione. Le legislazioni degli Stati membri possono inoltre richiedere, conformemente al diritto dell'Unione, agli operatori di rispettare determinate norme per la fissazione del prezzo dei libri. Agli operatori non dovrebbe essere impedito di osservare tali leggi, ove necessario.

(24) Ai sensi del diritto dell'Unione, gli operatori sono liberi, in linea di principio, di decidere quali mezzi di pagamento accettare [...]. **In conformità delle norme di cui al regolamento (UE) 2015/751 e alla direttiva (UE) 2015/2366, i rivenditori che accettano uno strumento di pagamento basato su carta appartenente a un marchio e una categoria specifici non hanno l'obbligo di accettare strumenti di pagamento basati su carta appartenenti alla stessa categoria ma non allo stesso marchio. Analogamente, i rivenditori non hanno l'obbligo di accettare la carta di credito di un determinato marchio se accettano la carta di debito di tale marchio, né di accettare carte di credito commerciali di un determinato marchio se accettano carte di credito a uso dei consumatori dello stesso marchio. Allo stesso modo, un operatore che accetta bonifici o addebiti diretti non ha l'obbligo di accettare il pagamento se ciò implica la sottoscrizione di un contratto nuovo o modificato con un prestatore di servizi di pagamento.** Tuttavia, una volta effettuata la scelta [...], non vi sono ragioni affinché gli operatori discriminino i clienti all'interno dell'Unione rifiutando di effettuare alcune operazioni commerciali, o applicando a tali transazioni modalità di pagamento diverse, per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente. In questo particolare contesto, l'ingiustificata disparità di trattamento per motivi legati all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione dovrebbe essere a sua volta espressamente vietata. Occorre inoltre ricordare che il regolamento (UE) n. 260/2012 vieta già a tutti i beneficiari, compresi gli operatori, di esigere che i conti bancari siano ubicati in un determinato Stato membro per accettare un pagamento in euro. **L'operatore dovrebbe rimanere libero di addebitare spese per l'utilizzo di uno strumento di pagamento. Tuttavia, tale diritto è soggetto alle restrizioni introdotte dall'articolo 62, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2015/2366.**

(25) La direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² ha introdotto rigorosi requisiti di sicurezza relativamente agli ordini e al trattamento dei pagamenti elettronici, che hanno ridotto il rischio di frode per tutti i nuovi mezzi di pagamento e per quelli più tradizionali, in particolare per i pagamenti online. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad applicare la cosiddetta autenticazione a due fattori del cliente, un processo di autenticazione che convalida l'identità dell'utente di un servizio di pagamento o di un'operazione di pagamento. Per le transazioni a distanza, come i pagamenti online, i requisiti di sicurezza ancora più rigorosi, e richiedono un link dinamico all'importo della transazione e al conto del beneficiario, per proteggere l'utilizzatore riducendo al minimo i rischi in caso di errori o attacchi fraudolenti. In virtù di tali disposizioni, il rischio di frodi nei pagamenti per acquisti sul territorio nazionale od oltrefrontiera risulta identico e non dovrebbe essere usato come argomento per rifiutare o discriminare le transazioni commerciali all'interno dell'Unione. **Tuttavia, l'operatore, nei casi in cui non abbia altri mezzi a disposizione per ridurre il rischio di insolvenza del cliente, comprese in particolare le difficoltà connesse alla valutazione della sua affidabilità creditizia, dovrebbe essere autorizzato a trattenere i beni o il servizio fino alla ricezione della conferma del fatto che la transazione di pagamento sia stata adeguatamente avviata. Un trattamento diverso tuttavia può basarsi solo su motivi oggettivi e debitamente giustificati.**

¹² Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 23.12.2015, pagg. 35-127).

- (26) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme sulla concorrenza, in particolare degli articoli 101 e 102 del TFUE. Gli accordi che impongono agli operatori commerciali l'obbligo di non praticare vendite passive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione¹¹⁾ a determinati clienti o a clienti in determinati territori, sono generalmente considerati restrittivi della concorrenza e non possono, di norma, essere esentati dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE. **Tuttavia, in casi eccezionali, tali accordi possono essere considerati conformi all'articolo 101. In tali casi, debitamente giustificati, gli operatori commerciali non agiranno in violazione del presente regolamento quando non praticano vendite passive. L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare detti accordi.** [...] [...] Il presente regolamento, in particolare le disposizioni relative all'accesso a beni o servizi, non dovrebbe **altresì** pregiudicare gli accordi che limitano le vendite attive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero designare uno o più organismi incaricati di adottare misure efficaci per [...] garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. **È opportuno che tali organismi, che potrebbero comprendere le autorità giurisdizionali o amministrative, abbiano i poteri necessari a ordinare all'operatore di conformarsi al presente regolamento.** Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire l'[...]**adozione** di [...] **misure** efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti degli operatori in caso di violazione del presente regolamento.

¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).

- (28) I consumatori dovrebbero poter ricevere assistenza da parte delle autorità competenti allo scopo di facilitare la risoluzione delle controversie con gli operatori derivanti dall'applicazione del presente regolamento[...].
- (29) Il presente regolamento sarà sottoposto regolarmente a valutazione, al fine di proporre le modifiche eventualmente necessarie. La prima valutazione dovrebbe concentrarsi in particolare sull'eventuale estensione del divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso [...] o permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, **oppure la vendita di opere tutelate dal diritto d'autore e altri materiali protetti in forma immateriale**, a condizione che l'operatore abbia i necessari diritti per i territori interessati.
- (30) Al fine di agevolare l'applicazione efficace delle norme stabilite nel presente regolamento, dovrebbe essere possibile ricorrere ai meccanismi per garantire la cooperazione transfrontaliera tra autorità competenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ anche in relazione a tali norme. Tuttavia, poiché il regolamento (CE) n. 2006/2004 si applica solo riguardo alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori, tali misure dovrebbero essere adottabili solo nei casi in cui il cliente è un consumatore. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2006/2004.
- (31) Al fine di consentire la proposta di provvedimenti inibitori volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori da atti che violino il presente regolamento, conformemente alla direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, tale direttiva dovrebbe a sua volta essere modificata in modo da includere un riferimento al presente regolamento nell'allegato I.

¹³ Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori") (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

¹⁴ Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30).

- (32) Gli operatori, le autorità pubbliche e le altre parti interessate dovrebbero avere tempo sufficiente per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento e garantirne il rispetto. Alla luce delle particolari caratteristiche dei servizi prestati per via elettronica diversi da quelli che consistono principalmente nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, è opportuno applicare il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) soltanto a partire da una data successiva rispetto alla prestazione di tali servizi.
- (33) Al fine di conseguire l'obiettivo di contrastare efficacemente la discriminazione diretta e indiretta in base alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento dei clienti, è opportuno adottare un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò è necessario per garantire che le norme antidiscriminatorie vengano applicate in modo uniforme in tutta l'Unione ed entrino in vigore simultaneamente. Solo un regolamento garantisce il grado di chiarezza, uniformità e certezza del diritto necessario per consentire ai clienti di beneficiare pienamente di tali norme.
- (34) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero impedire la discriminazione diretta e indiretta in base alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento dei clienti, compreso il blocco geografico, nelle transazioni con gli operatori all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa della natura transfrontaliera del problema e dell'insufficiente chiarezza del quadro giuridico vigente, ma, data la portata del problema e i suoi potenziali effetti sugli scambi nel mercato interno, può invece essere realizzato più efficacemente a livello dell'Unione, l'UE può adottare le misure necessarie in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (35) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto dei suoi articoli 16 e 17,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento **mira a** [...] contribuire al buon funzionamento del mercato interno, evitando le discriminazioni **ingiustificate** fondate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti **e definendo le situazioni in cui un trattamento diverso non può essere giustificato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.**
2. Il presente regolamento [...] **non si applica a situazioni** [...] **puramente interne, nelle quali tutti gli elementi pertinenti della transazione siano limitati all'interno di un solo Stato membro.**

[...]

[...]

[...]

3. Il presente regolamento non si applica alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.
4. Il presente regolamento non pregiudica le norme applicabili in materia fiscale.

4 bis. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme applicabili nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi, segnatamente le norme di cui alla direttiva 2001/29/CE.

5. Il presente regolamento **non pregiudica** gli atti del diritto dell'Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile. La conformità al presente regolamento non implica che un operatore diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012. **In particolare, non si considera che un operatore, solo per le ragioni elencate, diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio qualora detto operatore, agendo ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, non blocchi né limiti l'accesso dei clienti alla propria interfaccia online, non reindirizzi i clienti ad una versione della sua interfaccia online diversa da quella a cui il cliente desiderava accedere inizialmente, indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di residenza o di stabilimento, non applichi condizioni generali di accesso diverse al momento della vendita di beni o della prestazione di servizi nelle situazioni di cui al presente regolamento oppure qualora accetti strumenti di pagamento emessi in un altro Stato membro su base non discriminatoria.**

6. [...] L'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE [...] **continua ad applicarsi a meno che il presente regolamento non fissi obblighi specifici per gli operatori.**

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano [...] la definizione **del termine "servizi prestati tramite mezzi elettronici"** di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, **le definizioni dei termini "commissione interbancaria", "strumento di pagamento basato su carta" e "marchio di pagamento" di cui** all'articolo 2, punti 10, 20 e 30, del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio e **le definizioni dei termini "operazione di pagamento", "pagatore", "prestatore di servizi di pagamento", "conto di pagamento", "strumento di pagamento", "addebito diretto", "bonifico" e "autenticazione forte del cliente" di cui** all'articolo 4, punti 5, 8, 11, 12, 14, 23, 24 e 30, della direttiva (UE) 2015/2366.

Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- b) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- c) "cliente": un consumatore o un'impresa che ha la cittadinanza di uno Stato membro o ha la propria residenza o luogo di stabilimento in uno Stato membro e che intende acquistare o acquista un bene o un servizio all'interno dell'Unione [...] **solo per uso finale**;

- d) "condizioni generali di accesso": tutti i termini, le condizioni e le altre informazioni, compresi i prezzi di vendita **netti**, che regolano l'accesso dei clienti ai beni o servizi offerti in vendita da un operatore, stabiliti, applicati e resi disponibili al pubblico da o per conto dell'operatore e che si applicano in assenza di un accordo negoziato individualmente tra l'operatore e il cliente;
- e) "bene": qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque imposta dalle autorità giudiziarie; [...]
- f) "interfaccia online": qualsiasi software, compresi siti web **o parti di siti web** e applicazioni, gestiti da o per conto di un commerciante che serve a fornire ai clienti l'accesso a prodotti o servizi dell'operatore al fine di effettuare una transazione commerciale riguardo a tali beni o servizi;
- g) "servizio": qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 57 del trattato fornita normalmente dietro retribuzione;
- h) "operatore" qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto.

Articolo 3

Accesso alle interfacce online

1. Gli operatori non possono bloccare o limitare attraverso l'uso di misure tecnologiche o in altro modo l'accesso dei clienti alle loro interfacce online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.
2. Gli operatori non possono, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, reindirizzare i clienti ad una versione della loro interfaccia online diversa da quella **a** cui il cliente desiderava accedere **inizialmente** per via della sua struttura, della lingua usata o di altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità, luogo di residenza o luogo **di** stabilimento, a meno che il cliente non **abbia dato** preventivamente il proprio consenso esplicito al reindirizzamento.

In caso di reindirizzamento con l'esplicito consenso del cliente, la versione [...] dell'interfaccia online **a cui il cliente desiderava accedere inizialmente** deve restare facilmente accessibile per il cliente in questione.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il blocco **o** la limitazione dell'accesso **dei clienti all'interfaccia online dell'operatore** o il reindirizzamento [...] siano necessari al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o da atti legislativi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione **a cui sono soggette le attività dell'operatore**.

4. Quando blocca o limita l'accesso dei clienti a un'interfaccia online o reindirizza i clienti a una diversa versione dell'interfaccia online in conformità con il paragrafo [...] **3**, l'operatore è tenuto a fornire **ai clienti** una [...] **spiegazione** chiara. Tale [...] **spiegazione** è data nella lingua dell'interfaccia online a cui il cliente desiderava accedere inizialmente.

Articolo 4

Accesso a beni o servizi

1. Gli operatori non applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente nelle [...] situazioni **in cui il cliente desidera**:
- a) [...] **acquistare da un operatore** beni [...] **che sono** consegnati [...] **nel luogo di uno** Stato membro **in cui le condizioni generali di accesso dell'operatore propongono la consegna** o [...] **che sono ritirati presso un luogo concordato tra l'operatore e il cliente in uno Stato membro in cui le condizioni generali di accesso dell'operatore offrono tale opzione**;
- b) [...] **ricevere da un operatore** servizi tramite mezzi elettronici diversi dai servizi che consistono principalmente nel fornire accesso [...] **o** permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, **oppure la vendita di opere tutelate dal diritto d'autore o altri materiali protetti in forma immateriale**;

- c) [...] **ricevere da un operatore** servizi diversi dai **servizi prestati tramite mezzi elettronici**, [...] in un luogo fisico **all'interno del territorio di uno Stato membro** in cui l'operatore svolge la sua attività [...].

1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce agli operatori di offrire condizioni generali di accesso, prezzi di vendita inclusi, che siano diverse tra Stati membri o all'interno di uno Stato membro e che siano proposte ai clienti di un determinato territorio o a gruppi specifici di clienti.

2. Il divieto di cui al del paragrafo 1, lettera b) non si applica agli operatori esentati dall'IVA in base alle disposizioni del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica quando una disposizione specifica prevista dal diritto dell'Unione o da atti legislativi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione impedisce all'operatore di vendere beni o fornire servizi a determinati clienti o a clienti in determinati territori.

Per quanto riguarda le vendite di libri, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce agli operatori di applicare prezzi diversi a clienti in determinati territori, qualora siano tenuti a farlo a norma di leggi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione.

Non discriminazione per motivi legati al pagamento

1. **Nell'ambito delle possibilità di pagamento da essi accettate, in particolare i bonifici, gli addebiti diretti o uno strumento di pagamento basato su carta appartenente a un marchio di pagamento e una categoria specifici, gli** operatori non possono applicare condizioni diverse **per le transazioni di** [...] pagamento per motivi connessi con la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente, l'ubicazione del conto di pagamento, il luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o il luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione, nei seguenti casi:

[...]

- b) [...] **l'identità del pagatore o la validità dell'uso dello strumento di pagamento sono verificabili mediante** l'autenticazione forte del cliente [...] a norma della direttiva (UE) 2015/2366; e
- c) [...] **le transazioni di pagamento** sono effettuate in una valuta accettata dal[...]**l'operatore**.

1 bis. Ove giustificato da motivi oggettivi, il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude all'operatore il diritto di trattenere i beni o il servizio finché non avrà ricevuto la conferma del fatto che la transazione di pagamento sia stata adeguatamente avviata.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude agli operatori la possibilità di addebitare spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie non sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento ai quali non si applica il regolamento (UE) n. 260/2012, **a meno che nel diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'attività dell'operatore non siano stati introdotti il divieto o la limitazione del diritto di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento a norma dell'articolo 62, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366.** Le spese addebitate non superano i costi **diretti** sostenuti dall'operatore per l'utilizzo dello strumento di pagamento.

Articolo 6

Accordi sulle vendite passive

- 1. Le disposizioni degli accordi che impongono agli operatori commerciali **obblighi**, riguardo alle vendite passive, **ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010, che non sono in conformità dell'articolo 101 del TFUE e del regolamento (UE) n. 330/2010,** ad agire in violazione del presente regolamento sono **nulle e** prive di effetti.**
- 2. I divieti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento non si applicano nelle situazioni in cui gli operatori siano vincolati da un accordo che impone loro di limitare le vendite passive e tali restrizioni siano in conformità dell'articolo 101 del TFUE e del regolamento (UE) n. 330/2010.**

Articolo 7

Esecuzione [...]

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'**adeguata ed efficace** applicazione del presente regolamento. [...]
2. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle [...] **misure** applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le [...] **misure** previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 8

Assistenza ai consumatori

[...] Ogni Stato membro [...] **designa uno o più organismi cui compete** fornire assistenza pratica ai consumatori [...] in caso di controversia tra un consumatore e un operatore derivante dall'applicazione del presente regolamento. [...]

[...]

Articolo 9

Clausola di revisione

1. Entro il [data: [...] **quattro** anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione, ove necessario, è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento, alla luce degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici.
2. La prima valutazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, allo scopo di stabilire se il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), vada applicato anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, **oppure la vendita di opere tutelate dal diritto d'autore o altri materiali protetti in forma immateriale**, a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati.

Articolo 10

Modifiche del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/UE

1. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è aggiunto il seguente punto [numero]: "[numero] [titolo completo del presente regolamento] (GU L XX, XX.XX.anno, pag. X), solo nel caso in cui il cliente è un consumatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. XXXX/anno".
2. All'allegato I della direttiva 2009/22/CE è aggiunto il seguente punto [numero]: "[numero] [titolo completo del presente regolamento] (GU L XX, XX.XX.anno, pag. X)".

Articolo 11

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [data: [...] **diciotto** mesi dopo la data della sua pubblicazione].

[...]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
